

-----oOo-----

**UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
DELLA
VALLETTA**
(Provincia di Lecco)

-----oOo-----

S T A T U T O

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Rovagnate n. 16 del 30.03.2011

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Perego n. 9 del 29.03.2011

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Santa Maria Hoè n. 4 del 25.03.2011

Modificato e approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 39 del 15.12.2014

Modificato e approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 9 dell' 08.05.2015
(a seguito istituzione da 30.01.2015 nuovo comune La Valletta Brianza per fusione comuni di Perego e Rovagnate ed altresì a seguito vigenti disposizioni di legge -nazionali e regionali- in materia di statuto degli enti locali)

INDICE

Titolo I

ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 Principi fondamentali
- Art. 2 Finalità e funzioni
- Art. 3 Sede e stemma dell'Unione
- Art. 4 Durata e scioglimento dell'Unione
- Art. 5 Recesso

Titolo II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

- Art. 6 Organi dell'Unione
- Art. 7 Il Consiglio
- Art. 8 Competenze del Consiglio
- Art. 9 Convocazione del Consiglio
- Art.10 Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio
- Art. 11 Funzionamento del Consiglio
- Art. 12 Richiesta di convocazione
- Art. 13 Iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza del Consiglio
- Art. 14 Decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio
- Art. 15 Composizione e competenza della Giunta
- Art. 16 Funzionamento della Giunta
- Art. 17 Presidente e Giunta dell'Unione
- Art. 18 Competenze del Presidente
- Art. 19 Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta
- Art. 20 Incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione
- Art. 21 Divieto di incarichi e consulenze
- Art. 22 Permessi
- Art. 23 Regolamenti
- Art. 24 Controllo sugli atti dell'Unione

Titolo III

PARTECIPAZIONE

- Art. 25 Criteri generali
- Art. 26 Consultazioni
- Art. 27 Istanze, osservazioni, proposte
- Art. 28 Referendum consultivo

Titolo IV

UFFICI E PERSONALE

- Art. 29 Organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 30 Personale dell'Unione
- Art. 31 Stato giuridico e trattamento economico del personale

Titolo V

ORDINAMENTO FINANZIARIO

- Art. 32 Ordinamento
- Art. 33 Risorse finanziarie
- Art. 34 Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione
- Art. 35 Attività finanziaria
- Art. 36 Bilancio
- Art. 37 Rendiconto
- Art. 38 Controllo interno
- Art. 39 Revisione economico-finanziaria
- Art. 40 Controllo di gestione
- Art. 41 Tesoreria
- Art. 42 Economato

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 43 Segretario dell'Unione
- Art. 44 Entrate in vigore

Titolo I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Principi fondamentali

1. Il presente statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta tra i Comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè (Provincia di Lecco), per brevità di seguito definita "Unione", costituita ai sensi dell'art.32 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii e dell'art.18 della Legge Regionale n. 19 del 27.06.2008.
2. Il presente statuto è stato approvato, unitamente allo schema dell'atto costitutivo dell'Unione, dai Consigli dei Comuni costituenti, con le maggioranze richieste dalla normativa vigente in materia di modifiche statutarie dei Comuni.
3. La modifica del presente statuto è di competenza del Consiglio dell'Unione: le modifiche sono approvate con la stessa procedura prevista per gli statuti comunali di cui all'art. 6, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.
4. L'Unione è costituita dall'insieme dei territori dei Comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè ricadenti nel medesimo distretto socio sanitario.
5. L'Unione ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto della normativa vigente.
6. Possono aderire all'Unione altri Comuni i quali accettino integralmente le disposizioni contenute nel presente statuto e che trasferiscano le medesime funzioni ed i medesimi servizi già esercitati. L'adesione deve essere in ogni caso deliberata entro il 30 giugno e produrrà effetto a partire dal primo gennaio dell'esercizio finanziario successivo.
7. Le norme dello statuto sono configurate in modo da potersi applicare all'Unione eventualmente estesa ad altri Comuni oltre a quelli che l'hanno costituita inizialmente.
8. Nel caso di costituzione di un nuovo Comune per fusione ai sensi dell'art.15 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e s.m.i. che interessi uno o più Comuni associati nell'Unione, il Comune di nuova istituzione subentra nella rappresentanza politica/amministrativa negli organi dell'Unione, nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici ed economici, attivi e passivi, che attengono al territorio e alle popolazioni dei Comuni originari.

Art. 2 - Finalità e Funzioni

1. L'Unione, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, esercita in forma unificata per i Comuni associati o per alcuni di essi, tutte le funzioni e tutti i servizi comunali che la legge non riservi espressamente ai singoli Comuni. In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, sono affidabili all'Unione le seguenti funzioni e servizi:
 - a. Sistemi informativi
 - b. Ufficio tecnico
 - c. Gestione economico finanziaria
 - d. Gestione tributi
 - e. Urbanistica e gestione del territorio
 - f. Organizzazione e personale
 - g. Polizia locale
 - h. Assistenza e servizi alla persona
 - i. Anagrafe, stato civile, elettorale
 - j. Difensore civico
 - k. Servizi cimiteriali
 - l. Assistenza scolastica

- m. Biblioteche
- n. Musei
- o. Impianti ed iniziative sportive
- p. Servizi e manifestazioni turistiche
- q. Viabilità
- r. Protezione civile
- s. Parchi e servizi per la tutela ambientale
- t. Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
- u. Illuminazione pubblica
- v. URP e comunicazione
- w. Demanio e patrimonio
- x. SUAP
- y. Servizi scolastici e istruzione.

2. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla Amministrazione.

3. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

4. I rapporti con i Comuni limitrofi, la provincia e la regione sono uniformati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

Art 3 - Sede e stemma dell'Unione

1. L'Unione ha sede nel Comune di La Valletta Brianza, presso la sede municipale.

2. Presso la sede dell'Unione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali; il Presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede dell'Unione.

3. Lo stemma dell'Unione è così descritto: un cerchio nero con sfondo bianco che racchiude gli stemmi dei comuni associati con la scritta "Unione dei Comuni Lombarda della Valletta" nel semicerchio superiore. Gli stemmi dei Comuni associati sono disposti, all'interno del cerchio nero, da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso.

Con propria deliberazione e sulla base dei criteri di cui al presente comma, il Consiglio approva e modifica lo stemma dell'Unione.

Art. 4 - Durata e Scioglimento dell'Unione

1. La durata dell'Unione, comunque non inferiore a dieci anni, è a tempo indeterminato.

2. Lo scioglimento dell'Unione è deliberato da ciascun Consiglio comunale dei Comuni componenti con le modalità e le maggioranze previste dalla legge per le modifiche statutarie. Solo in presenza della volontà espressa da almeno la metà del numero dei Comuni aderenti lo scioglimento diviene operativo. In caso diverso la posizione dei Comuni che non intendono proseguire nell'Unione diventa quella del recesso unilaterale.

Lo scioglimento deve essere in ogni caso deliberato entro il 30 giugno e produrrà effetto a partire dal primo gennaio dell'esercizio finanziario successivo.

3. Il Consiglio dell'Unione, preso atto dello scioglimento della stessa, come deliberato dai consigli comunali, provvede a nominare, con deliberazione assembleare presa a maggioranza assoluta dei membri assegnati, il nominativo del Commissario Liquidatore.

4. Al termine dell'attività dell'Unione, l'incaricato della liquidazione trasmette alle giunte dei Comuni componenti la deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi; le giunte comunali provvedono ad approvare la citata deliberazione, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio, in base alla normativa vigente.

5. In caso di scioglimento, il personale dipendente in capo all'Unione transita nelle strutture burocratico – amministrative comunali secondo le modalità indicate al successivo articolo 30, commi 5 e 6.

6. Le controversie eventualmente insorte a causa del presente articolo saranno decise da una commissione composta dai Sindaci dei Comuni interessati e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Tribunale di Lecco.

Art. 5 - Recesso

1. Ogni Comune ha facoltà di recedere dall'Unione, secondo le procedure richieste per le modifiche statutarie, solo dopo che siano trascorsi dieci anni dall'avvenuta costituzione. Il recesso deve essere in ogni caso deliberato entro il 30 giugno e produrrà effetto a partire dal primo gennaio dell'esercizio finanziario successivo.

2. Il recesso, di cui all' art. 18, c. 4, della l.r. n. 19/2008, esercitato prima del termine di dieci anni produrrà effetti sanzionatori nei confronti del Comune che se ne sia avvalso. La sanzione, di natura pecuniaria, è stabilita in una quota pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo complessivo dei contributi statali e regionali annui, risultanti dall'ultimo rendiconto approvato.

3. Il recesso non deve recare nocimento all'Unione: a tal fine gli oneri pluriennali in corso sia per la parte corrente sia per la parte in conto capitale continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del comune recedente fino all'estinzione degli stessi.

4. In caso di recesso, parte del personale dipendente in capo all'Unione transita nella struttura burocratico – amministrativa del Comune recedente secondo le modalità indicate al successivo articolo 30, comma 4.

Titolo II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 6 - Organi dell'Unione

1. Sono organi dell'Unione:

- a. il Consiglio;
- b. la Giunta;
- c. il Presidente.

2. Il Presidente, i membri della Giunta ed i membri del Consiglio esercitano gratuitamente le loro funzioni: agli stessi non spettano indennità, gettoni di presenza e rimborso spese.

Art. 7 – Il Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è espressione dei Comuni partecipanti all'Unione e, pertanto, ne è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio è composto dal Presidente dell'Unione, che la presiede, e da un numero di membri pari al numero dei consiglieri assegnati ad un Comune di pari dimensione demografica.

La popolazione dell'Unione è determinata dalla somma aritmetica delle popolazioni residenti in ciascun Comune associato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello del rinnovo integrale del Consiglio medesimo.

Il Sindaco di ciascun Comune aderente è membro di diritto del Consiglio.

Ad ogni Comune associato è attribuito, compreso il Sindaco, un numero di seggi assembleari direttamente proporzionale alla propria popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello del rinnovo integrale del Consiglio.

La ripartizione numerica dei seggi, comprensivo di quello del Presidente, tra i Comuni associati è effettuato dal competente ufficio dell'Unione secondo il metodo matematico D'Hondt.

In qualsiasi caso, in Consiglio deve essere garantita la rappresentanza di ogni Comune associato nonché la rappresentanza delle minoranze nel limite di un quarto, approssimato per difetto, del numero di seggi attribuiti a ciascun Comune e comunque nel numero minimo di un seggio.

3. La diversa e numericamente superiore composizione del Consiglio non comporta oneri aggiuntivi a termini dell'art.18, comma 6 della l.r. 19/2008.

4. Il Consiglio viene rinnovato nella sua interezza a seguito dell'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale in uno dei Comuni associati.

L'elezione dei membri del Consiglio deve essere effettuata da ogni Consiglio comunale entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento del o dei Consigli comunali rinnovati.

5. I rappresentanti dei Comuni restano in carica sino all'elezione dei successori da parte dei rispettivi consigli.

6. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente del Consiglio, il Consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella prima seduta utile successiva alla comunicazione della vacanza.

Art. 8 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio, nel rispetto delle norme del presente Statuto, delle deliberazioni comunali e della Convenzione tra l'Unione ed i Comuni associati che regolano il conferimento delle funzioni e dei servizi comunali all'Unione, è competente per l'adozione e per l'approvazione dei seguenti atti fondamentali:

- a. l'elezione del Presidente e della Giunta;
- b. la modifica dello Statuto dell'Unione con le modalità previste dalla legge;
- c. i regolamenti;
- d. gli statuti delle aziende speciali e delle istituzioni;
- e. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i bilanci e le relative variazioni, i conti consuntivi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- f. le convenzioni con la Provincia, con Comuni non facenti parte dell'Unione, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
- g. la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Unione a società di capitale, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
- h. l'istituzione, nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, di tariffe per la fruizione dei servizi;
- i. la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio dell'Unione e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- j. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- k. la determinazione di eventuali contributi annui che i Comuni componenti devono corrispondere all'Unione;
- l. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio che ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

- m. gli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità alla vigente normativa statale e regionale, ed i pareri da rendere in materia;
- n. l'approvazione e la modifica dello stemma dell'Unione.

2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell'Unione. Le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio in via d'urgenza, possono essere assunte dalla Giunta dell'Unione e devono essere opportunamente motivate e sottoposte a ratifica del Consiglio nella sua prima seduta, a pena di decadenza e, comunque, entro 60 giorni ovvero entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

3. Il Consiglio promuove altresì il coordinamento delle decisioni dei singoli Comuni nelle residue materie di loro competenza; a tal fine ciascuno dei Comuni associati può sottoporre al Consiglio gli schemi di deliberazione da adottare.

Art. 9 - Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato:

- a. su iniziativa del Presidente;
- b. su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri, escludendo dal computo il Presidente;
- c. su richiesta della Giunta.

2. La convocazione del Consiglio avviene mediante avviso scritto del Presidente, contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicate anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

3. Per le sedute ordinarie, l'avviso deve essere consegnato a ciascun membro almeno cinque giorni prima della data di convocazione; per le sedute straordinarie, l'avviso deve essere consegnato a ciascun membro almeno tre giorni prima della data di convocazione. Con separato regolamento per il funzionamento del Consiglio saranno normati i termini per il deposito degli atti.

4. Nei casi d'urgenza, è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia consegnato 24 ore prima della data della convocazione; in tali casi, qualora la maggioranza dei membri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

5. La consegna dell'avviso deve essere certificata mediante, per esempio, uno dei seguenti metodi: posta elettronica certificata, ricevuta fax, ricevuta di lettera raccomandata, dichiarazione del dipendente che svolge funzioni di messo notificatore. Con apposito regolamento, il Consiglio normerà nel dettaglio le modalità di consegna dell'avviso.

6. L'elenco degli oggetti da trattare è pubblicato nel sito web istituzionale accessibile al pubblico dell'Unione entro gli stessi termini di cui ai precedenti commi 3 e 4.

Art. 10 - Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei membri assegnati. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un'ora dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno un terzo dei membri assegnati.

Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle.

Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Presidente.

Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla Legge o dallo Statuto e dai regolamenti.

2. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non ha potuto avere luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non ha potuto proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non quella che segue ad una seduta regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consesso.

L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai membri del Consiglio nei termini e nei modi di cui al precedente art. 9.

Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli membri assenti, nei termini e modi di cui al precedente art. 9.

Art. 11 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal membro più anziano di età.

2. A seguito di rinnovo integrale, la prima seduta del Consiglio viene convocata e presieduta dal membro più anziano per età, entro dieci giorni dalla data di ricevimento di tutte le nomine dei componenti, effettuate a norma del precedente articolo 7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche; non sono ammesse sedute segrete, salvo in caso di disposizioni di legge che prescrivano diversamente in relazione a particolari materie.

3. Le votazioni avvengono, di norma, per alzata di mano, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente. Le sole deliberazioni concernenti persone vengono adottate a scrutinio segreto.

4. Eventuali argomenti non iscritti all'ordine del giorno non possono essere discussi nella stessa seduta, né possono essere sottoposti a votazione le deliberazioni concernenti detti argomenti.

5. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione del conto consuntivo.

6. I membri del Consiglio sono tenuti ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti un interesse proprio, di parenti o affini entro il quarto grado; di detta astensione è dato atto nel verbale della seduta.

7. In caso di incompatibilità del Presidente e del Vicepresidente presiede la seduta il membro più anziano di età.

8. Il Consiglio può deliberare l'istituzione di commissioni, secondo norme contenute in apposito regolamento.

Art. 12 - Richiesta di convocazione

1. La richiesta di convocazione del Consiglio deve essere rivolta al Presidente e deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare.

2. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio dell'Unione entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, con le modalità previste dai precedenti articoli 8 e 9.

Art. 13 - Iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza del Consiglio

1. Il potere di iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza del Consiglio spetta al Presidente, alla Giunta ed a ciascun membro del Consiglio stesso.

Art. 14 - Decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio

1. I membri del Consiglio decadono dalle loro funzioni con le dimissioni e con il cessare, per qualsiasi motivo, dalla carica di Sindaco e Consigliere comunale o dal mandato loro conferito dal Consiglio del Comune di appartenenza, con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità e di inconferibilità.
2. Sono altresì dichiarati decaduti i membri del Consiglio che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo.
3. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dal D.Lgs 18.08.2000 n.267 e s.m.i.
4. La decadenza di cui al precedente comma è promossa d'ufficio od anche su istanza di un elettore dei Comuni facenti parte dell'Unione. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notificazione della relativa proposta. Entro la data in cui è fissata la decisione sulla decadenza e nel corso della relativa seduta del Consiglio il membro interessato può presentare e far valere le eventuali giustificazioni.
5. Sull'istanza e sulle eventuali giustificazioni si pronuncia il Consiglio in seduta pubblica e con voto palese. La proposta è approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei membri assegnati.
6. A cura del Presidente la dichiarazione di decadenza viene comunicata al Comune che ha deliberato la nomina affinché il rispettivo Consiglio provveda alla sostituzione nella prima seduta utile.
7. In caso di commissariamento degli organi di un Comune associato, i membri del Consiglio dell'Unione in rappresentanza dell'ente commissariato decadono dalla carica dalla data del decreto di commissariamento dell'Ente medesimo.
Il Commissario assume, in seno al Consiglio dell'Unione, la completa rappresentanza politico/amministrativa dell'Ente commissariato: è membro del Consiglio dell'Unione e gli sono assegnati un numero di voti consiliari pari al numero dei voti nel Consiglio dell'Unione attribuiti al Comune commissariato al momento del commissariamento e, qualora sia rivestita dal Sindaco e dagli Assessori del Comune commissariato la carica di Presidente, di Vice Presidente o di Assessore dell'Unione, il Commissario ricopre anche tali cariche e funzioni.

Art. 15 - Composizione e competenza della Giunta

1. La Giunta dell'Unione è composta dal Presidente dell'Unione, che la presiede, e da un numero massimo di Assessori, di cui uno con funzione di Vice Presidente, pari a quello massimo previsto dalla legge per un Comune di pari dimensione demografica dell'Unione.
La popolazione dell'Unione è determinata dalla somma aritmetica delle popolazioni residenti in ciascun Comune associato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ultimo rinnovo integrale del Consiglio dell'Unione.
2. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
3. La Giunta compie atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Presidente, del Segretario o dei funzionari.
4. La Giunta svolge inoltre attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio.

5. La diversa e numericamente superiore composizione della Giunta non comporta oneri aggiuntivi a termini dell'art.18, comma 7 della l.r. 19/2008.

6. E' di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 16 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

2. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente, ogniqualvolta si renda necessario ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno.

3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 17 - Presidente e Giunta

1. Il Presidente dell'Unione viene eletto dal Consiglio tra i Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione. Gli Assessori, di cui uno con funzione di Vice Presidente, vengono eletti dal Consiglio e sono scelti tra i Sindaci e gli Assessori dei Comuni partecipanti all'Unione.

2. L'elezione del Presidente, del Vice Presidente e degli Assessori avviene con tre separate votazioni, a scrutinio segreto e con voto limitato ad una sola preferenza tra l'elettorato passivo di cui al precedente comma 1.

Le candidature alle cariche di Presidente, Vice Presidente ed Assessore possono essere presentate dai membri del Consiglio fino al momento dell'indizione della corrispondente votazione.

Qualora nelle votazioni si verifichi una parità di voti tra i candidati, si darà corso ad ulteriori votazioni in successive e distinte sedute e risulterà eletto il candidato che otterrà il maggior numero di voti.

3. Le successive e distinte sedute di cui al comma 2 dovranno tenersi a distanza di almeno dieci giorni dalla precedente.

4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini sino al terzo grado del Presidente.

5. Qualora dopo due votazioni, oltre la prima, non risulti eletto il Presidente e/o la Giunta dell'Unione, il Consiglio si ritiene sciolto. Pertanto, ciascun Comune provvede a nominare i propri rappresentanti entro il termine di cui all'art. 7, calcolato a partire dalla data dell'ultima seduta del disciolto Consiglio dell'Unione.

Art. 18 - Competenze del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti.

2. Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali esecutive; impartisce direttive al Segretario dell'Unione in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici ed i servizi.

3. Il Presidente è competente, nell'ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'Unione, a coordinare gli orari di servizio e di apertura al pubblico degli uffici dell'Unione con le esigenze complessive e generali degli utenti.

4. Il Presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.

5. Il Presidente, con proprio decreto, può concedere delega agli Assessori per la trattazione di determinate materie; la delega è riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e sovrintendenza.

6. Il Presidente, con proprio decreto, può attribuire ad Assessori e membri del Consiglio l'incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Unione.

Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

Art. 19 - Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta

1. Le dimissioni del Presidente ovvero le dimissioni presentate contemporaneamente dalla maggioranza degli Assessori comportano la decadenza dell'intera Giunta e del Presidente.

2. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, approvata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio assegnati, che si esprimono per appello nominale.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei membri del Consiglio assegnati, senza computare fra questi il Presidente, e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere inoltre il nominativo del nuovo candidato Presidente e dei nuovi Assessori proposti. L'elezione del Presidente e della Giunta avvengono con le modalità di cui al precedente art. 17.

4. La mozione è messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre trenta giorni dalla data della sua presentazione.

5. Il Consiglio può disporre la revoca della nomina di un assessore e la relativa sostituzione senza che ciò comporti la decadenza dell'intera Giunta.

6. La Giunta dell'Unione viene rinnovata ogni qualvolta si proceda al rinnovo del Consiglio.

7. Salvo i casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Presidente e gli Assessori restano in carica per il periodo corrispondente alla durata del mandato di Sindaco e della nomina ad Assessore comunale; il Presidente e gli Assessori, anche se decaduti, continuano ad esercitare la carica per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione sino alla elezione del nuovo Presidente o del nuovo Assessore.

Art. 20 - Incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione

1. Nei casi in cui si verificano cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con la carica di componente di uno degli organi dell'Unione, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e successive variazioni.

2. In mancanza di opzioni da parte dell'interessato il Consiglio dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito dell'Unione.

Art. 21 - Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Presidente, agli Assessori ed ai membri del Consiglio dell'Unione è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Unione.

Art. 22 - Permessi

1. Al Presidente, agli Assessori ed ai membri del Consiglio per quanto attiene i permessi spettanti si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Art. 23 - Regolamenti

1. L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività mediante appositi regolamenti, approvati a maggioranza semplice del Consiglio.

2. Il Consiglio delibera i regolamenti previsti dalle leggi e quelli necessari per l'esercizio delle funzioni.

3. Nella redazione dei regolamenti l'Unione persegue il principio della massima uniformità delle norme con quelle contenute nei corrispondenti regolamenti comunali.

4. I regolamenti, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati, ai soli fini conoscitivi, nel sito web istituzionale dell'Unione per quindici giorni.

Art. 24 - Controllo sugli atti dell'Unione

1. Gli atti dell'Unione sono soggetti a controllo secondo la normativa vigente per i Comuni e province.

Titolo III PARTECIPAZIONE

Art. 25 - Criteri generali

1. L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi.

2. A tal fine può promuovere, secondo le forme previste dal presente statuto, la collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.

3. L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.

4. Sono garantite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi dei cittadini, che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti dell'Unione.

Art. 26 - Consultazioni

1. Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle

quali, verificata la loro conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione, si dovrà tenere conto in sede deliberante.

2. Gli organi dell'Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i Comuni componenti, l'Amministrazione provinciale, Enti, Organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.

3. I Comuni sono invitati a partecipare alla fase di elaborazione degli indirizzi dell'Unione, segnatamente nella predisposizione di piani e di programmi.

4. Gli Enti e le organizzazioni di cui al comma 2 possono chiedere che i loro rappresentanti siano uditi dagli stessi organi dell'Unione.

Art. 27 - Istanze, osservazioni, proposte

1. I cittadini, gli organi dei Comuni componenti l'Unione e della Provincia, le associazioni, le organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare all'Unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione stessa.

2. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di sessanta giorni.

3. I presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte, o un loro rappresentante esplicitamente delegato per iscritto, possono essere sentiti dall'organo dell'Unione, che è tenuto ad esprimersi.

Art. 28 - Referendum consultivo

1. Al fine di conoscere l'opinione della cittadinanza su argomenti che ricadano sotto la potestà decisionale dell'Unione e che siano di particolare rilevanza, è consentito indire referendum consultivi.

2. E' consentito indire referendum abrogativi per deliberare l'abrogazione totale o parziale di norme regolamentari emanate dall'Unione o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.

3. Il referendum è indetto su richiesta:

- a) del Consiglio dell'Unione, approvata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati;
- b) di un numero di cittadini dei Comuni associati pari almeno al 20 per cento degli aventi diritto al voto ai sensi del successivo punto 25, calcolati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Non possono essere sottoposti a referendum:

- a. questioni inerenti imposte, tasse e tariffe;
- b. qualunque atto dovuto dall'Amministrazione in forza di disposizioni vigenti emanate da altri Enti;
- c. questioni inerenti il personale dipendente;
- d. i diritti di minoranze etniche, religiose o diritti della persona costituzionalmente garantiti;
- e. questioni inerenti ad elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- f. bilancio preventivo e consuntivo;
- g. piani urbanistici e Statuto.

5. Tutte le modalità attinenti allo svolgimento dei referendum saranno contenute in apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio.

Titolo IV UFFICI E PERSONALE

Art. 29 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'Unione può disporre di uffici propri od avvalersi di quelli dei Comuni partecipanti.
2. L'Unione disciplina con appositi atti deliberativi:
 - a. la dotazione organica del personale, qualora ritenga di dotarsi di personale proprio;
 - b. l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. Il regolamento definisce in particolare criteri idonei a disciplinare le modalità di esercizio delle funzioni affidate ai dipendenti che, restando alle dipendenze dei Comuni, prestano servizio totale o parziale per l'Unione, nonché delle attività degli uffici e servizi di ciascun comune, o loro mezzi, di cui l'Unione si avvale a fini propri.
4. I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia operativa, la funzionalità, l'economicità di gestione, secondo i principi della professionalità e della responsabilità.
5. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'Amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecnologie per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e nei servizi.
6. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.
7. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

Art. 30 - Personale dell'Unione

1. L'Unione può assumere personale proprio, previa definizione della dotazione organica, e può anche avvalersi dell'opera, totale o parziale, del personale dipendente dei Comuni che ne fanno parte.
2. L'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali conferiti all'Unione comporta l'unificazione, compatibilmente con le esigenze dei singoli Comuni, delle strutture burocratico – amministrative.
3. Entro il 31.12.2016, l'Unione si dota del Piano di attribuzione ai Comuni associati del personale dipendente proprio finalizzato alla sua riassegnazione, parziale o totale, ai Comuni associati nei casi previsti ai successivi commi 4 e 5.
In seguito alla sua approvazione, in fase di stesura del bilancio di previsione e/o contestualmente alle procedure di assunzione di nuovo personale, l'Unione procede all'aggiornamento e/o alla modifica del Piano di cui al presente comma.
4. Nel caso di recesso unilaterale da parte di un Comune associato, parte del personale dipendente dell'Unione transita nei ruoli organici del Comune recedente secondo le previsioni del Piano di attribuzione ai Comuni associati del personale dipendente proprio di cui al precedente comma 3.
5. Nel caso di scioglimento dell'Unione non conseguente alla fusione di tutti i Comuni associati, la totalità del personale dipendente dell'Unione transita nei ruoli organici dei Comuni associati secondo le previsioni del Piano di attribuzione ai Comuni associati del personale dipendente proprio di cui al precedente comma 3.
6. Qualora si addivenga alla costituzione di un nuovo Comune per fusione di tutti i Comuni associati, il personale dei singoli Comuni ed il personale dell'Unione confluisce stabilmente nella dotazione organica del nuovo Comune risultante dalla fusione stessa.

Art. 31 - Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli Enti locali.
2. L'Unione informa i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

Titolo V **ORDINAMENTO FINANZIARIO**

Art. 32 - Ordinamento

1. La disciplina dell'ordinamento finanziario è riservata alla legge.
2. L'Unione, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.
3. L'Unione è titolare di potestà impositiva in materia di tariffe e contributi in relazione ai servizi dalla stessa gestiti, come disposto dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dall'art. 18 comma 14 della l.r. 19/2008.

Art. 33 - Risorse finanziarie

1. La finanza dell'Unione è costituita da:
 - a. trasferimenti operati dai Comuni componenti;
 - b. contributi erogati dallo Stato;
 - c. contributi erogati dalla Regione;
 - d. contributi erogati dall'Amministrazione provinciale;
 - e. diritti, tariffe e contributi per servizi gestiti direttamente dall'Unione;
 - f. introiti derivanti da tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi affidati per i quali la legge attribuisce la relativa potestà (soggettività attiva);
 - g. risorse per investimenti;
 - h. altre entrate;
 - i. contributi erogati dall'Unione Europea ed altri organismi.

Art. 34 - Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione

1. Nei limiti delle deleghe conferite dai Comuni, l'Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi affidati per i quali la legge attribuisce la relativa potestà (soggettività attiva).
2. Le spese annuali di gestione corrente dell'Unione, non coperte da entrate proprie sono ripartite (nel bilancio di previsione) o ripianate (nel rendiconto di gestione) dai Comuni associati in base al criterio stabilito negli atti di delega delle funzioni dei Comuni costituenti.

Art. 35 - Attività finanziaria

1. L'Unione si dota di un regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del decreto legislativo 18/8/2000 n.267 e s.m.i. e dal decreto legislativo 23/6/2011 n.118 e s.m.i.

2. Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.

Art. 36 - Bilancio

1. L'Unione delibera annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

3. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, e successive modificazioni, e i documenti previsti dall'articolo 172 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.

Art. 37 - Rendiconto

1. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, entro il termine fissato dalla legge.

3. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.

Art. 38 - Controllo interno

1. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere richiesto al responsabile del servizio competente il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e al responsabile del servizio finanziario il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Il tutto come previsto dall'art. 147 bis TUEL e dal Regolamento sui controlli interni.

3. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria, rilasciata dal responsabile del servizio finanziario; in mancanza di detta attestazione, l'atto è nullo di diritto, come previsto dall'art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.

Art. 39 - Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore del conto nominato attraverso il sistema dell'estrazione previsto dalla legge (articolo 16 comma 25 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148).
2. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, impulso proposta e garanzia, con osservanza della legge, dei principi civilistici e concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.
3. Il revisore del conto deve essere in possesso dei requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, di quelli di eleggibilità per l'elezione a consigliere comunale e non deve ricadere nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 2399, comma 1, del codice civile, dell'art. 236 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. e, in generale, dalla normativa vigente.
4. Il regolamento di contabilità può prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore; lo stesso regolamento disciplina le modalità di revoca e decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
5. Il revisore dura in carica tre anni , non può essere revocato se non per inadempimento dei doveri connessi alla carica e può essere riconfermato.
Può essere revocato per inadempienza ovvero allorché ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del suo mandato ed in ogni caso allorquando ometta di presentare nei termini previsti dal regolamento di contabilità la relazione sul rendiconto.
6. Le funzioni del revisore sono quelle disciplinate dalle legge e dal regolamento di contabilità dell'Unione; in particolare il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, collabora con il Consiglio dell'Unione nella sua funzione di controllo e di indirizzo, procede alle verifiche di cassa con scadenza trimestrale.
7. Nella relazione di cui al precedente comma, possono essere espressi rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore efficacia ed economicità della gestione.
8. Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario e, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce immediatamente al Consiglio dell'Unione.
9. Il regolamento di contabilità individua forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera d'attività del revisore e quella del Consiglio dell'Unione.
10. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento di contabilità, il revisore ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
11. Il Consiglio dell'Unione, contestualmente alla nomina, fissa il compenso spettante al revisore, entro i limiti massimi stabiliti dalla legge.

Art. 40 - Controllo di gestione

1. L'Unione applica il controllo di gestione, secondo le modalità previste dalla vigenti disposizioni di legge e dal regolamento di contabilità e s.m.i.
2. A tal fine l'Unione utilizza strumenti e procedure idonee a garantire il controllo dell'equilibrio economico della gestione e di principali processi di erogazione dei servizi, al fine di attuare un continuo riscontro tra obiettivi e risultati, anche in termini economici, della programmazione e della gestione.

Art. 41 - Tesoreria

1. L'Unione è dotata di un servizio di tesoreria che comprende:
 - a. la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'Unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b. il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c. il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.
2. I rapporti dell'Unione con il tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.
3. L'affidamento del servizio di Tesoreria avviene secondo le disposizioni vigenti in materia e s.m.i.

Art. 42 - Economato

1. Il regolamento di contabilità prevede l'istituzione del servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare, come previsto dall'art.153, comma 7, del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.

Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 - Segretario dell'Unione

1. Il Presidente nomina Segretario dell'Unione uno dei segretari dei Comuni associati.
2. L'incarico di Segretario dell'Unione è svolto gratuitamente senza alcuna possibilità di erogazione di ulteriori indennità, emolumenti o rimborsi rispetto all'incarico di Segretario comunale.
3. Al Segretario dell'Unione si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.

Art. 44 - Entrata in vigore

1. Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL), affisso all'albo pretorio dell'Unione per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Unione.